



ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

## **CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO ESU ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

### **1. PREMESSE**

E' bandito il concorso annuale per l'assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2011/2012.

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2011/2012 all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona.

I procedimenti volti all'erogazione del servizio abitativo (posto alloggio) sono di competenza dell'ESU.

I procedimenti volti all'erogazione della borsa di studio regionale non sono oggetto del presente bando.

### **2. DESTINATARI**

Sono destinatari del presente bando gli studenti FUORI SEDE dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, regolarmente iscritti:

- a) ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri più un ulteriore semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d) ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- e) ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

E' definito FUORI SEDE lo studente residente in un luogo distante oltre 80 chilometri e/o 80 minuti di percorrenza dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un

periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare; la definizione dello status di studente fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto. Il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi non si applica agli studenti portatori di handicap, con disabilità motoria o visiva.

Sono esclusi dall'accesso al servizio abitativo:

- gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca del posto alloggio o per i quali è in essere un procedimento di revoca;
- gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni.

L'accesso al servizio abitativo è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a), b), c), d) ed e). Sono considerati anni di carriera tutti gli anni di iscrizione ad un qualsiasi corso di studio diversi da quello attuale.

L'accesso al servizio abitativo è concesso se sussistono i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

### **3. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO**

Per l'anno accademico 2011/2012 sono messi a bando, fatte salve situazioni imprevedibili, sino a 200 posti alloggio nelle residenze ESU di Verona in stanza singola, doppia e tripla.

Nel rispetto delle condizioni risolutive di cui all'art.7, comma 2, lettera c del Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario – anno accademico 2010 - 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 21.06.2011, l'ESU di Verona riserva i rimanenti posti letto per le seguenti destinazioni:

- studenti senza requisiti che presentano richiesta all'ESU con assegnazione secondo l'ordine di iscrizione a protocollo dell'azienda, senza termine di scadenza e sino all'esaurimento della disponibilità dei posti letto, con titolo di priorità agli assegnatari a qualsiasi titolo nell'anno accademico precedente e alle domande presentate e non ammesse al presente bando;
- “altri utenti” e “foresteria”.

Il periodo di assegnazione del posto letto coincide con il calendario dell'attività didattica, da non oltre il 01/10/2011 a non oltre il 29/07/2012. L'Azienda si riserva di prorogare, per il periodo estivo, l'attribuzione del posto letto agli studenti assegnatari che ne facciano richiesta scritta e motivata su apposito modulo entro il 31 marzo, o il primo giorno successivo non festivo.

### **4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO**

Il beneficio di cui al presente bando, è attribuito per concorso, sulla base dei requisiti relativi alla

condizione economica ed al merito.

Nella compilazione delle graduatorie i posti alloggio destinati dall'ESU di Verona al servizio abitativo di cui al presente bando sono assegnati secondo i seguenti criteri:

- ▶ 30% agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, di cui sino ad un massimo del 10% riservati a studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
- ▶ 70% agli iscritti ad anni successivi al primo (compresi gli studenti appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno della specialistica).

Agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato, inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al DM 224/1999, è riservato sino ad un massimo del 10% dei posti letto messi a concorso.

Nell'ambito della graduatoria per l'assegnazione dei posti letto ESU per gli anni superiori al primo, è assegnato titolo di priorità alle domande degli studenti già ritenuti idonei e quindi assegnatari di posto letto ESU negli anni precedenti.

## 5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per avere accesso al servizio abitativo sono le seguenti:

<b>ISEEU</b> (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda (2010) sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero	non superiore a <b>€19.595,63</b>
<b>ISPEU</b> (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per l'Università) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda (2010) del nucleo familiare	non superiore a <b>€25.719,28</b>

Gli indicatori di cui al punto precedente sono calcolati ai sensi dell'art.5 DPCM 9.04.2001.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico e gli iscritti non idonei alla borsa di studio per l'anno accademico 2010/2011, devono autocertificare di possedere entrambi i seguenti requisiti.

Gli studenti con anni di carriera superiori a uno che per l'anno accademico 2010/2011 risultavano idonei alla borsa di studio, possono confermare, qualora invariato, l'ISEEU presentato o confermato per l'anno accademico 2010/2011. La conferma, in alternativa all'autocertificazione, è ammessa per un massimo di due anni accademici consecutivi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 109/98, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del

richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori, quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 109/98, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente da:

- a) lo stesso soggetto;
- b) il coniuge;
- c) i figli;
- d) i soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché da:
- e) i propri genitori;
- f) i soggetti a loro carico ai fini IRPEF

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al

Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni familiari di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

I redditi e patrimoni di fratelli e sorelle facenti parte del nucleo familiare dello studente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo della situazione economica equivalente valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l'Università è calcolato tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 per metro quadrato.
- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi della Legge 04.08.1990, n. 227 smi.

## **REQUISITI DI MERITO**

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO sono i seguenti:

- a) **Corsi di LAUREA e di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

**b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE**

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica e del riconoscimento di almeno 150 crediti.

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, assegnatari del posto alloggio:

- che non conseguono 20 crediti entro il 10.08.2012 decadono dall'attribuzione del posto alloggio per il secondo semestre e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio e la ristorazione nel secondo semestre a tariffa intera;
- che non conseguono 20 crediti entro il 30.11.2012, decadono dall'attribuzione del posto alloggio per l'intero anno accademico e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio a tariffa intera e la ristorazione nell'intero anno accademico.

**c) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA**

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:

**Corsi di LAUREA**

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2011	5
3°	80	10/08/2011	12
ulteriore semestre	135	10/08/2011	15

**Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO**

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2011	5
3°	80	10/08/2011	12
4°	135	10/08/2011	15
5°	190	10/08/2011	15
6°	245	10/08/2011	15
ulteriore semestre	300	10/08/2011	15

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

**Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:**

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2011	15
ulteriore semestre	80	10/08/2011	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

## **Corsi di DOTTORATO DI RICERCA**

E' richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti.

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente .

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli di Facoltà con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2012.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

## **6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione del servizio abitativo dell'ESU di Verona devono pervenire, secondo le modalità di cui al presente bando, entro il **16.08.2011** a pena di esclusione.

## **7. GRADUATORIE**

Le graduatorie per l'attribuzione provvisoria del servizio abitativo degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

Le graduatorie per l'attribuzione provvisoria del servizio abitativo degli idonei iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio sono approvate senza alcuna differenziazione tra corsi di studio ed anno di carriera. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

La posizione in graduatoria è calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

$$\frac{\text{numero crediti studente} - \text{soglia minima}}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base al reddito.

La graduatoria per l'assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) è approvata entro il 16/09/2011 con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata all'albo pretorio e nel sito Internet aziendale (<http://www.esu.vr.it> – Servizio Abitativo) nonché nelle bacheche all'ingresso dell'ESU, via dell'Artigliere n. 9, Verona. Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge.

Gli esiti concorsuali sono definitivamente approvati successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva delle borse di studio regionali.

## 8. DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione del posto letto comporta l'accettazione del Regolamento Servizio Abitativo dell'ESU. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria l'assegnatario deve sottoscrivere il "Modulo di conferma", inviarlo all'Ufficio Benefici e produrre la seguente documentazione a pena di esclusione dalla graduatoria medesima:

- Fotocopia fronte/retro della Tessera Sanitaria;
- Originale della ricevuta di avvenuto versamento della caparra di € 210,00 con la seguente causale: Caparra di: nome, cognome dell'assegnatario (*es. Caparra di Mario Rossi*); il pagamento della caparra secondo le modalità indicate e entro i termini costituisce accettazione del posto alloggio da parte dell'assegnatario;
- Solo per gli studenti iscritti a corsi e scuole di dottorato di ricerca: originale della ricevuta di pagamento 1° rata con causale "Affitto di: nome, cognome" dell'assegnatario.

La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale infruttifero alla firma del contratto di alloggio. Superato il termine per l'accettazione dell'alloggio senza che lo studente abbia provveduto al versamento della caparra, decade dal beneficio ed il posto verrà rimesso nella disponibilità complessiva residua. La mancata iscrizione all'Ateneo e la mancata sottoscrizione della "Scheda di Accettazione" non dà diritto al recupero della caparra.

L'assegnatario al momento della presa in consegna del posto alloggio assegnato deve altresì sottoscrivere la scheda di accettazione del posto letto, il verbale di consegna del posto letto contenente l'inventario dei beni, copia del regolamento Servizi Abitativi per presa visione ed accettazione della normativa in essa contenuta, nonché le ulteriori disposizioni determinate dall'ESU.

Per chi intenda iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato (a numero chiuso) l'iscrizione è sostituita dalla pre-iscrizione. L'assegnazione diventerà definitiva solo con l'avvenuta iscrizione, successiva al superamento della prova di ammissione.

## 9. TARIFFE

Agli assegnatari del servizio abitativo è trattenuto dalla borsa di studio regionale il corrispettivo della tariffa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 11 del Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario – anno accademico 2011 - 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 21.06.2011, integrato della compartecipazione alle spese individuata come determinata da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU.

Le tariffe mensili, esclusa la compartecipazione alle spese, sono le seguenti

TARIFFE	Stanza Singola	Stanza Doppia	Stanza Tripla
<b>Borsisti beneficiari</b>	€ 130,00	€ 104,00	€ 81,00

Per gli studenti risultati idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per mancanza di fondi viene applicata la tariffa borsisti beneficiari ridotta al 50% integrato della compartecipazione alle spese individuata come determinata da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, già assegnatari di borsa di studio di altri Enti o Università sono assoggettati alle tariffe applicate agli studenti idonei beneficiari, con obbligo di provvedere al versamento secondo le modalità di cui al Regolamento Servizio Abitativo.

Le eventuali tasse e spese per i pagamenti si intendono a carico dell'ordinante senza oneri per il beneficiario.

## **10. REVOCA DEL POSTO LETTO**

Il posto letto è revocato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento del Servizio Abitativo.

## **11. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO**

In caso di esaurimento dei posti alloggio disponibili, agli studenti aventi diritto è erogato un contributo sostitutivo del servizio abitativo. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata della fruizione del posto letto reperito autonomamente dallo studente non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua ed è corrisposto attraverso la non effettuazione dalla borsa di studio regionale della trattenuta relativa alla quota posto letto. L'assegnazione del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione di un regolare contratto registrato di affitto oneroso.

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per l'attribuzione del servizio abitativo va presentata on-line secondo le procedure di cui all'**allegato A** al presente bando di concorso.

## **13. STUDENTI DISABILI**

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione del servizio abitativo è:

- 9 semestri per i corsi di laurea;
- 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;
- 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.



Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti portatori d'handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08.2012 ed entro 30.11.2012.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

#### **Corsi di LAUREA**

<b>ANNO</b>	<b>CREDITI Disabilità dal 66% all'80%</b>	<b>BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%</b>	<b>CREDITI Disabilità dall'81% al 100%</b>	<b>BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%</b>	<b>TERMIN E</b>
2°	20	4	15	3	10/08/2011
3°	64	9	48	7	10/08/2011
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2011
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2011

#### **LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO**

<b>ANNO</b>	<b>CREDITI Disabilità dal 66% all'80%</b>	<b>BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%</b>	<b>CREDITI Disabilità dall'81% al 100%</b>	<b>BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%</b>	<b>TERMINE</b>
2°	20	4	15	3	10/08/2011
3°	64	9	48	7	10/08/2011
4°	108	12	81	9	10/08/2011
5°	152	12	114	9	10/08/2011
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2011
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2011

Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2011
--------------------------------	-----	----	-----	---	------------

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

#### LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2011
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2011
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2011

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

#### 14. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono ritenuti fuori sede indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea la condizione economica e patrimoniale di cui al punto 5. del presente bando è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'art. 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21.05.2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale anche a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al punto 5. del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal punto 5. del bando.

## **15. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Dirigente dott. Luca Bertaiola – Direzione benefici e servizi agli studenti dell'ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale ([www.esu.vr.it](http://www.esu.vr.it)).

## **16. CONTROLLI**

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

L'ESU di Verona provvede a controllare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Eventuali dichiarazioni non veritiere sono perseguite ai sensi dell'art.23 della L. 390/1991 che prevede una sanzione amministrativa pari al doppio del valore della somma percepita nonché la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del Corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

## **17. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli idonei per l'assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l'interessato dall'ESU e possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Verona nonché

alla Regione Veneto. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla certificazione della stato di portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della normativa di cui alla LR 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e alle determinazioni regionali in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona.

## **18. INFORMAZIONI**

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di presentazione della domanda, rivolgersi all'Ufficio Gestione Benefici dell'ESU di Verona, telefono 045-8052812, indirizzo e-mail [benefici@esu.vr.it](mailto:benefici@esu.vr.it).

### **Normativa di Riferimento**

*Legge 2.12.1991 n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";*

*D.Lgs 31.03.1998 n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modificazioni /integrazioni e norme attuative;*

*DPR 445/2000;*

*DPCM 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;*

*DM 24.02.2009;*

*DM 27.02.2009;*

*DM del 21.05.2010;*

*Deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 21.06.2011 avente per oggetto "Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario – anno accademico 2011 – 2012".*

**IL DIRETTORE  
DELL'ESU DI VERONA  
( Dott. Gabriele Verza)**